

Erogazioni pubbliche 2026: guida completa agli obblighi

SINTESI OPERATIVA

Le somme pubbliche incassate nel 2025 devono essere classificate nel 2026 secondo il criterio di cassa, verificando se sono aiuti, contributi, corrispettivi, misure generali o utilità in natura. Imprese ed enti devono controllare la soglia di 10.000 euro, individuare il soggetto erogante e pubblicare i dati sul sito o nella Nota integrativa. Il Registro nazionale aiuti può semplificare l'informativa, ma non sostituisce la verifica né la prova della pubblicazione, il cui mancato adempimento può comportare sanzioni e restituzione.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Le somme pubbliche incassate nel 2025 devono essere verificate con attenzione entro il 2026. L'informativa sulle erogazioni pubbliche resta agganciata alla Legge 124/2017, ma il nuovo Codice degli incentivi, in vigore dal 2026, conferma e rende più netto il ruolo del Registro nazionale aiuti. Per imprese, enti non commerciali, fondazioni, associazioni e società di persone la domanda non è solo "quanto è stato incassato?". Occorre capire da chi arriva il vantaggio, perché è stato concesso, se ha natura generale, se è corrispettivo o contributo, e dove deve essere pubblicato.

PREMESSA

La trasparenza sulle erogazioni pubbliche non è più un adempimento da trattare come nota di chiusura del bilancio. Nella pratica professionale, ormai, richiede una piccola istruttoria. A volte basta mezz'ora. Altre volte no.

Il riferimento principale resta l'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124. La disciplina è stata poi modificata dal DL 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019. Dal 2026 si aggiunge il raccordo espresso con l'art. 22 del DLgs. 27 novembre 2025, n. 184, cioè il Codice degli incentivi.

Il tema interessa soprattutto il bilancio 2025 e gli obblighi da assolvere nel 2026. Ma attenzione: il controllo non riguarda solo le società di capitali. Coinvolge anche enti non commerciali, associazioni, fondazioni, ONLUS residue, cooperative sociali, imprenditori individuali e società di persone.

EROGAZIONI PUBBLICHE 2026: COSA CAMBIA DAVVERO

La novità del 2026 non è l'introduzione dell'obbligo. Quello esiste già da anni. La novità sta nel raccordo più ordinato tra pubblicità delle erogazioni pubbliche, disciplina degli incentivi e Registro nazionale aiuti di Stato.

L'art. 22, comma 4, del DLgs. 184/2025 conferma l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge 124/2017. Però stabilisce anche un punto essenziale: per gli aiuti registrati nel Registro nazionale aiuti, la registrazione nel RNA assolve gli obblighi di pubblicazione.

Questa previsione riduce un doppione che negli anni ha creato molta incertezza. Prima, molte imprese inserivano comunque in Nota integrativa una formula di rinvio al RNA. Spesso lo facevano per prudenza, non per reale necessità. Ora il sistema appare più lineare.

Lineare, però, non significa automatico. L'operatore deve verificare se il beneficio è davvero un aiuto di Stato o de minimis presente nel Registro. Se non lo è, la semplificazione non opera.

PUNTO CHIAVE

Il passaggio da non sbagliare. Non basta dire “è un contributo pubblico, quindi sarà nel RNA”. Molti contributi locali, convenzioni, vantaggi in natura e attribuzioni non qualificabili come aiuti di Stato restano fuori dal Registro. In quei casi la verifica ordinaria deve essere fatta.

IL PRESUPPOSTO: NON OGNI ENTRATA PUBBLICA VA PUBBLICATA

Il primo errore nasce da una semplificazione pericolosa. Si prende l'elenco degli incassi ricevuti da enti pubblici e si pubblica tutto. Non è corretto.

La Legge 124/2017 riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura. Devono però mancare tre elementi: carattere generale, natura corrispettiva, natura retributiva o risarcitoria.

La formula può sembrare tecnica. In realtà serve a distinguere il vero contributo pubblico da altre entrate che, pur arrivando dalla mano pubblica, hanno una logica diversa.

TIPO DI ENTRATA	TRATTAMENTO AI FINI DELL'INFORMATIVA	ESEMPIO PRATICO
Contributo selettivo su bando	Da valutare e, se supera la soglia, da pubblicare salvo presenza nel RNA	Contributo regionale per acquisto di macchinari
Agevolazione generale	Di norma esclusa dalla pubblicazione ex Legge 124/2017	Misura riconosciuta a tutti i soggetti che rispettano requisiti generali
Corrispettivo per servizio	Escluso, perché nasce da rapporto sinallagmatico	Fattura emessa al Comune per manutenzione o consulenza
Retribuzione o compenso per incarico	Esclusa, perché remunera un'attività	Compenso per incarico professionale conferito da ente pubblico
Risarcimento	Escluso, perché compensa un danno	Somma pagata dopo accordo transattivo per danno subito
Vantaggio in natura	Da valutare se specifico e privo di corrispettivo	Utilizzo gratuito di un immobile comunale

La distinzione è decisiva. Una società che fattura € 40.000 a un Comune per un appalto non sta ricevendo una sovvenzione. Sta incassando un prezzo. Al contrario, una fondazione che riceve € 12.000 per un progetto culturale selezionato con delibera comunale deve porsi il problema della pubblicazione.

CARATTERE GENERALE E VANTAGGIO SPECIFICO

Il carattere generale è una delle nozioni più delicate. Non si guarda solo al numero dei beneficiari. Si guarda alla struttura della misura.

Un vantaggio ha carattere generale quando viene riconosciuto a tutti i soggetti che rispettano condizioni predeterminate. Non vi è una scelta individuale dell'amministrazione verso un beneficiario specifico. Almeno, questa è la logica di fondo.

Per questo motivo, secondo l'impostazione ministeriale, il cinque per mille non rientra negli obblighi di pubblicità della Legge 124/2017. Ha regole proprie di rendicontazione e pubblicità. Non va confuso con i contributi pubblici ordinari.

Si consideri anche il caso dei contributi associativi versati ad associazioni di categoria. Secondo Assonime, tali versamenti non dovrebbero rientrare nel campo applicativo della disciplina. La ragione è chiara: non si tratta di sovvenzioni pubbliche ricevute dal beneficiario, ma di rapporti associativi.

Il confine, però, resta da presidiare. Se una Camera di Commercio concede un contributo mirato a una singola impresa, il ragionamento cambia. Qui non si parla più di quota associativa o regime generale.

IL CRITERIO DI CASSA GOVERNA L'ADEMPIMENTO

L'informativa segue il criterio di cassa. Questo punto crea ancora errori, perché il bilancio civilistico segue logiche diverse.

Per l'adempimento 2026 si guardano gli importi effettivamente erogati nel 2025. Conta l'incasso. Non conta, da solo, l'anno di competenza economica del contributo. Non conta neppure la data della delibera, se il pagamento non è avvenuto.

SITUAZIONE	ANNO DELL'INFORMATIVA	MOTIVO
Contributo deliberato nel 2025 e incassato nel 2025	Informativa 2026	L'erogazione è avvenuta nell'esercizio finanziario precedente
Contributo deliberato nel 2025 ma incassato nel 2026	Informativa 2027, salvo casi particolari	Il criterio applicabile è quello di cassa
Contributo deliberato nel 2024 e incassato nel 2025	Informativa 2026	Conta il pagamento effettivo, non la delibera
Contributo iscritto per competenza nel bilancio 2025 ma non incassato	Non rileva ancora per la pubblicazione 2026	Manca l'erogazione effettiva

Per le imprese questo comporta una doppia lettura. In bilancio il contributo può essere trattato secondo competenza. Nell'informativa ex Legge 124/2017, invece, si guarda al momento in cui la somma è arrivata.

È una differenza piccola solo in apparenza. Se non viene gestita, produce informative sbagliate. Magari con contributi non ancora incassati o, al contrario, con somme incassate e dimenticate perché riferite a delibere di anni precedenti.

I VANTAGGI IN NATURA RICHIEDONO UNA STIMA RAGIONEVOLE

La norma include anche gli aiuti in natura. Qui la difficoltà non è solo giuridica. È soprattutto contabile e documentale.

Un ente pubblico può concedere gratuitamente un immobile. Può mettere a disposizione attrezzature. Può consentire l'uso di spazi, beni mobili, servizi o infrastrutture. Se il vantaggio è specifico e non corrispettivo, la pubblicazione va considerata.

Nella prassi, per i vantaggi fruiti nel corso dell'anno, la rendicontazione dovrebbe seguire l'esercizio di fruizione. Per i beni acquisiti gratuitamente, invece, può assumere rilievo l'esercizio di iscrizione del bene in bilancio.

Il valore da indicare deve essere credibile. Non serve costruire una perizia per ogni caso, ma il dato non può essere arbitrario. Un criterio può essere il valore normale, il canone di mercato, il valore indicato nella convenzione o quello usato dall'ente concedente.

PUNTO CHIAVE

Esempio pratico. Un'associazione sportiva utilizza gratuitamente una sala comunale per attività sociali. Il Comune indica nella convenzione un valore annuo figurativo di € 6.000. Nello stesso anno l'associazione riceve anche € 5.500 per un progetto educativo. Il totale dei vantaggi arriva a € 11.500. La soglia è superata.

CHI DEVE ADEMPIERE E DOVE DEVE PUBBLICARE

La disciplina non prevede una modalità unica. Il canale cambia in base alla natura del beneficiario e alla forma del bilancio.

Gli enti non commerciali pubblicano sul proprio sito internet o su analoghi portali digitali. Secondo il Ministero del Lavoro, per gli enti del Terzo settore può essere utilizzata anche la pagina Facebook o il sito della rete associativa cui l'ente aderisce. Serve però accessibilità effettiva.

Le imprese che redigono il bilancio ordinario inseriscono l'informativa nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio. Se esiste un bilancio consolidato, l'obbligo riguarda anche quel documento.

Per i soggetti in bilancio abbreviato e per quelli non tenuti alla Nota integrativa, il comma 125-bis indica la pubblicazione sui propri siti internet. In mancanza, si può usare il portale digitale dell'associazione di categoria.

Questo è un punto che merita prudenza. L'inserimento in Nota integrativa, quando comunque predisposta, può essere utile. Ma per il bilancio abbreviato la norma richiama espressamente il canale web. Quindi la pubblicazione online resta il presidio più difendibile.

SOGGETTO	DOVE PUBBLICARE	QUANDO	NOTA OPERATIVA
Associazioni, fondazioni, ONLUS, enti non commerciali	Sito internet o analogo portale digitale	Entro il 30 giugno 2026	Possibile uso di pagina social o rete associativa, se accessibile
Imprese con bilancio ordinario	Nota integrativa del bilancio	Termine di approvazione del bilancio	Da coordinare con eventuale bilancio consolidato
Società in bilancio abbreviato	Sito internet o portale dell'associazione di categoria	Entro il 30 giugno 2026	La Nota integrativa può rafforzare, ma non dovrebbe sostituire il presidio web
Micro imprese	Sito, portale associativo o calce allo Stato patrimoniale	30 giugno 2026 o termine di approvazione del bilancio	Meglio conservare prova della pubblicazione
Imprenditori individuali e società di persone	Sito internet o portale associativo	Entro il 30 giugno 2026	Non avendo Nota integrativa, serve un canale digitale

LE SCADENZE DEL 2026 PER GLI INCASSI 2025

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, nel 2026 devono essere rendicontate le somme percepite nel 2025. Le scadenze si muovono su due binari: bilancio e pubblicazione online.

ADEMPIMENTO	SCADENZA	QUANDO SI APPLICA
Nota integrativa nel bilancio approvato entro 120 giorni	30 aprile 2026	Società con bilancio ordinario approvato nei termini ordinari
Nota integrativa nel bilancio approvato entro 180 giorni	29 giugno 2026	Società che ricorrono al maggior termine statutario e motivato
Pubblicazione su sito o portale digitale	30 giugno 2026	Enti non commerciali, bilanci abbreviati, micro imprese, società di persone e imprese individuali

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, il riferimento cambia. Non si guarda al 2025 come anno civile, ma al periodo amministrativo cui si riferisce il bilancio.

PUNTO CHIAVE

Si consideri una società con esercizio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026. L'informativa inserita nel bilancio dovrà riferirsi alle erogazioni percepite in quel periodo amministrativo. Non al solo anno solare 2025.

Questa precisazione è meno banale di quanto sembri. Le società con esercizio a cavallo spesso ereditano modelli standard pensati per l'anno solare. E il rischio di pubblicare un periodo sbagliato è concreto.

LA SOGLIA DI € 10.000 VA GESTITA CON PRUDENZA

L'obbligo non si applica se l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti è inferiore a € 10.000 nel periodo considerato. La soglia opera come limite di esonero.

Il problema è capire come sommare i vantaggi. Secondo il Ministero del Lavoro, il limite va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti. Non alla singola erogazione. Quindi più contributi sotto soglia possono comunque far nascere l'obbligo.

Assonime ha sostenuto una lettura più circoscritta. Secondo questa impostazione, il limite andrebbe riferito al totale dei vantaggi ricevuti dal medesimo soggetto erogante nel periodo di riferimento.

Quale criterio adottare? In ottica professionale, la scelta prudente è guardare al totale complessivo, almeno quando non vi sono ragioni solide per sostenere la diversa lettura. Pubblicare un'informativa corretta non crea un danno. Ometterla, invece, può aprire un problema.

CASO	IMPORTI RICEVUTI	SOLUZIONE PRUDENTE
Un solo contributo	€ 9.500 da un Comune	Nessun obbligo, se non vi sono altri vantaggi rilevanti
Più contributi dallo stesso ente	€ 6.000 + € 5.000 dallo stesso Comune	Obbligo, perché il totale è € 11.000
Più contributi da enti diversi	€ 6.000 dal Comune e € 5.000 dalla Regione	Obbligo secondo lettura prudente del totale complessivo
Contributo e vantaggio in natura	€ 7.000 incassati e € 4.000 di uso gratuito locali	Obbligo, se entrambi rientrano nel perimetro normativo

Una soglia pari esattamente a € 10.000 va trattata con attenzione. La formulazione di esonero riguarda gli importi inferiori a € 10.000. Quindi, se il totale arriva a € 10.000, è preferibile pubblicare.

REGISTRO NAZIONALE AIUTI: SEMPLIFICAZIONE, NON AUTOMATISMO

Il RNA è il punto più rilevante dopo il Codice degli incentivi. Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale aiuti non richiedono una ulteriore pubblicazione a carico del beneficiario.

La registrazione, con pubblicazione nella sezione trasparenza, tiene luogo degli obblighi previsti dai commi 125 e 125-bis della Legge 124/2017. Questo vale se l'aiuto è davvero registrato e se la registrazione è corretta.

La verifica dovrebbe essere fatta prima di chiudere l'informativa. Non basta affidarsi alla memoria del cliente. È opportuno controllare la sezione trasparenza del Registro o acquisire evidenza dal provvedimento di concessione.

Attenzione anche ai fondi europei. Il Codice degli incentivi precisa che per gli incentivi cofinanziati con risorse europee si applicano gli ulteriori obblighi di pubblicità previsti dalla normativa specifica. Quindi il RNA può assolvere un obbligo, ma non sempre tutti gli obblighi.

PUNTO CHIAVE

Esempio pratico. Una società riceve un credito d'imposta qualificato come aiuto de minimis e presente nel RNA. Per quella misura, la registrazione può assolvere gli obblighi della Legge 124/2017. Se però la stessa società riceve anche € 12.000 da un Comune per un progetto locale non registrato nel RNA, quest'ultimo contributo va valutato separatamente.

COME COMPILARE L'INFORMATIVA

L'informativa dovrebbe essere chiara, verificabile e ordinata. La forma tabellare resta la migliore. Non perché lo imponga una formula rigida, ma perché consente di leggere subito i dati essenziali.

Il testo dovrebbe richiamare l'art. 1, commi 125 e seguenti, della Legge 124/2017. Per il 2026 può essere utile aggiungere anche il riferimento al DLgs. 184/2025, specie quando si parla di aiuti registrati nel RNA.

INFORMAZIONE	COME INDICARLA	ERRORE DA EVITARE
Soggetto beneficiario	Denominazione completa e codice fiscale, soprattutto su portali terzi	Pubblicare su portale associativo senza identificare il beneficiario
Soggetto erogante	Nome dell'ente pubblico o soggetto assimilato	Usare sigle non comprensibili
Importo o valore	Somma incassata o valore stimato del vantaggio in natura	Indicare importi per competenza anziché per cassa
Data di incasso	Data del bonifico o della quietanza	Confondere data di concessione e data di pagamento
Causale	Bando, progetto, convenzione o provvedimento di riferimento	Scrivere "contributi vari" senza descrizione

Una formula utilizzabile potrebbe essere questa:

PUNTO CHIAVE

Informativa ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, Legge 124/2017. Nel corso dell'esercizio 2025 la società ha ricevuto le seguenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Subito dopo conviene inserire la tabella. Se non sono state ricevute erogazioni rilevanti, si può indicare l'assenza di somme soggette a pubblicazione. Non sempre è obbligatorio farlo, ma spesso aiuta a chiudere il punto.

MODELLO DI TABELLA PER SITO O NOTA INTEGRATIVA

SOGGETTO EROGANTE	IMPORTO INCASSATO O VALORE	DATA INCASSO O PERIODO FRUIZIONE	CAUSALE DELL'ATTRIBUZIONE	NOTE
Comune di Alfa	€ 8.000	15 maggio 2025	Contributo per progetto culturale locale	Provvedimento dirigenziale n. 45/2025
Regione Beta	€ 5.500	22 novembre 2025	Contributo per iniziativa sociale	Bando regionale 2024
Comune di Alfa	€ 3.000	Anno 2025	Utilizzo gratuito sala comunale	Valore stimato da convenzione

La colonna "note" non è indispensabile, ma nella pratica è utile. Permette di inserire il numero del bando, della delibera, della determina o della convenzione.

Per il sito web, la pagina dovrebbe essere raggiungibile senza password. Meglio evitare file caricati in aree riservate o percorsi non accessibili. Una pagina "Trasparenza erogazioni pubbliche" nel footer è una soluzione semplice.

BILANCIO XBRL E COLLOCAZIONE NEL FASCICOLO

Per il deposito dei bilanci 2025 nel 2026 resta centrale la tassonomia XBRL PCI 2018-11-04. Il documento Eutekne segnala che la stessa tassonomia può essere usata senza modifiche anche per il deposito dei bilanci 2025.

Nella Nota integrativa ordinaria si può utilizzare il campo testuale specifico previsto dalla tassonomia. In alternativa, possono essere usati i campi testuali generici della sezione "Nota integrativa, altre informazioni".

Per le micro imprese che inseriscono l'informativa in calce allo Stato patrimoniale, può essere usato l'apposito campo testuale della sezione "Bilancio micro, altre informazioni".

In sede di redazione del fascicolo, è opportuno mantenere coerenza tra verbale, Nota integrativa, eventuale relazione sulla gestione e dati caricati nel Registro imprese. Non serve moltiplicare le formule. Serve evitare contraddizioni.

I SOGGETTI EROGANTI: NON SOLO COMUNI E REGIONI

Le erogazioni rilevanti possono arrivare dalle Pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 2, del DLgs. 165/2001 e dai soggetti richiamati dall'art. 2-bis del DLgs. 33/2013.

Nel perimetro rientrano Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, università, Camere di Commercio, enti pubblici non economici, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ARAN, agenzie ministeriali, autorità portuali, autorità indipendenti, enti pubblici economici e ordini professionali.

Possono rilevare anche società in controllo pubblico e altri enti di diritto privato quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina sulla trasparenza. Qui la verifica diventa più tecnica. Non sempre la natura del soggetto erogante è evidente dalla causale bancaria.

Restano escluse, ai fini di questa specifica informativa, le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati e alle istituzioni europee. Ma la frase non va letta male. I fondi europei possono avere obblighi autonomi di pubblicità, specie nei programmi cofinanziati.

I CASI PRATICI RICORRENTI

Alcuni casi tornano spesso negli studi professionali. Conviene trattarli separatamente.

CASO	VALUTAZIONE	INDICAZIONE OPERATIVA
Credito d'imposta presente nel RNA	La registrazione nel RNA assolve l'obbligo	Conservare evidenza della presenza nel Registro
Contributo comunale per evento	Di norma rilevante se selettivo e sopra soglia complessiva	Pubblicare erogante, importo, data e causale
Pagamento da ASL per prestazione sanitaria resa	Escluso se corrispettivo contrattuale	Documentare il rapporto sinallagmatico
Canone ridotto per immobile pubblico	Da valutare come vantaggio in natura o economico	Stimare il vantaggio rispetto al valore normale
Rimborso spese da ente pubblico	Dipende dalla natura del rimborso	Verificare se è corrispettivo, rimborso analitico o contributo
Cinque per mille	Escluso dalla Legge 124/2017	Applicare gli specifici obblighi del cinque per mille

La voce più ambigua è spesso il rimborso. Se copre costi sostenuti nell'ambito di una convenzione senza vero scambio commerciale, potrebbe avvicinarsi a un contributo. Se invece remunera una prestazione, l'esclusione è più solida.

I LE SANZIONI E IL RISCHIO RESTITUZIONE

Il regime sanzionatorio non è trascurabile. L'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti. L'importo minimo è € 2.000.

Alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione accessoria dell'adempimento. In pratica, il beneficiario deve comunque pubblicare le informazioni mancanti.

Il passaggio più pesante arriva dopo la contestazione. Se entro 90 giorni il trasgressore non pubblica e non paga la sanzione, si applica la restituzione integrale del beneficio ricevuto.



Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio. In alternativa, può intervenire l'amministrazione vigilante o competente per materia.

Nella prassi, il rischio maggiore non è solo l'importo della sanzione. È la posizione del beneficiario nei rapporti futuri con enti pubblici, bandi e procedure di concessione. Una contestazione di trasparenza può diventare un precedente scomodo.

UNA PROCEDURA INTERNA PER IMPRESE ED ENTI

Per evitare errori, lo studio o l'ufficio amministrativo dovrebbe seguire una procedura minima. Non serve appesantire il lavoro. Serve renderlo tracciabile.

1. estrarre dal mastrino tutti gli incassi provenienti da enti pubblici e soggetti assimilati;
2. controllare anche banche dati contributi, delibere, determine e comunicazioni di concessione;
3. separare i corrispettivi da appalti, convenzioni commerciali e fatture verso PA;
4. individuare contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti e vantaggi in natura;
5. verificare se ciascun beneficio ha carattere generale o specifico;
6. controllare la presenza nel Registro nazionale aiuti, quando si tratta di aiuti di Stato o de minimis;
7. calcolare la soglia di € 10.000 con criterio prudente;
8. scegliere il canale corretto: Nota integrativa, sito web o portale associativo;
9. predisporre tabella con dati essenziali e riferimenti documentali;
10. conservare prova della pubblicazione e della data di adempimento.

Questa procedura riduce il rischio di omissioni. Soprattutto nei gruppi, nelle cooperative e negli enti che ricevono molte piccole somme da soggetti diversi.

LA PROVA DELLA PUBBLICAZIONE VA CONSERVATA

Un punto spesso dimenticato riguarda la prova. Pubblicare non basta, se poi non si riesce a dimostrare quando e dove è stato fatto.

Per la Nota integrativa, la prova coincide con il bilancio approvato e depositato. Per il sito internet, invece, conviene conservare una stampa PDF della pagina, con data, URL e contenuto visibile.

Se la pubblicazione avviene sul portale dell'associazione di categoria, è opportuno conservare la richiesta inviata, la conferma di pubblicazione e una copia della pagina pubblicata. Sembra una cautela minima. Però, in caso di contestazione, diventa decisiva.

Per gli enti che usano pagine social, la prudenza deve essere ancora maggiore. La pagina deve essere pubblica. Il contenuto deve essere stabile. Meglio affiancare, quando possibile, un documento scaricabile o una pagina dedicata.

LA SINTESI OPERATIVA PER IL 2026

Nel 2026 ogni beneficiario deve partire dagli incassi 2025. Poi deve eliminare ciò che non rientra nella disciplina: corrispettivi, retribuzioni, risarcimenti e vantaggi generali.

Per ciò che resta, occorre controllare la soglia di € 10.000. Se il beneficio è un aiuto di Stato o de minimis presente nel RNA, la registrazione può bastare. Se non lo è, bisogna pubblicare secondo le regole proprie del beneficiario.

Le imprese con bilancio ordinario lavorano in Nota integrativa. Enti non commerciali, soggetti in abbreviato, micro imprese, società di persone e imprenditori individuali devono presidiare il canale digitale. Sito proprio, se esiste. Portale associativo, se manca.

La forma migliore resta una tabella chiara. Poche colonne, ma complete: erogante, importo, data, causale e riferimento del provvedimento. Tutto il resto può essere utile, ma non deve oscurare il dato essenziale.



Alla prova dei fatti, l'informativa sulle erogazioni pubbliche 2026 è un adempimento di trasparenza documentale. Non premia chi scrive molto. Premia chi qualifica bene, pubblica nel luogo corretto e conserva le prove.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (11/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO